



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI L'AQUILA  
*Sezione specializzata in materia di impresa*

Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei Sigg. magistrati:

Dott. Giovanni Spagnoli Presidente  
Dott. Gabriele Quaranta Giudice relatore  
Dott.ssa Maura Manzi Giudice

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1224 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'esito udienza ex art 281 sexies del 5/5/2026 svoltesi nelle forme dell'art. 127 ter cpc;

tra

- **Parte\_1** (c.f. e partita IVA **P.IVA\_1**) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in c/o studio avv. Maurizio Sante Minichilli (c.f. **CodiceFiscale\_1**) dal quale è rappresentata e difesa;

ATTORE

contro

- **Controparte\_1** (P.I.: **P.IVA\_2**), in persona del legale rappresentante p.t.; elettivamente domiciliata c/o Studio avv. Alessandro De Iuliis (C.F.: **[...]** **C.F.\_2**), dal quale è rappresentata e difesa;

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Per l'attore

**IN VIA PRELIMINARE**

*1. rigettare l'avversa eccezione preliminare in ordine al difetto di giurisdizione confermando la propria competenza ratione loci e materiae sulla presente lite, a valere sulla scrittura privata/accordo parasociale del 24.03.2021, per tutto quanto ampiamente esposto, argomentato e dedotto in parte motiva e nei precedenti scritti difensivi che qui abbiansi per riproposti;*

**NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE**

*2. per tutto quanto chiesto, dedotto, prodotto ed eccepito, respinta ogni avversa eccezione, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in capo alla **Controparte\_2** **[...]** di quanto convenuto e pattuito con l'attrice nella scrittura privata/accordo parasociale del 24.03.2021 con specifico riferimento all'art. 5, e per l'effetto*

*3. condannare la **Controparte\_2**.*

all'adempimento in forma specifica, dell'obbligazione in facere di trasferire alla Parte\_2 mediante conferimento in aumento del capitale sociale, l'impianto idroelettrico sito in Palena (CH) loc. Torre costituito per l'attivo: a) valorizzazione della concessione a derivare CH/D/11650; b) progettazione e direzione lavori; c) lavori ed opere eseguite sino alla data del conferimento e quantificate a prezzo di costo (materiali-manodopera+spese generali) e per il passivo da d) debiti verso fornitori ancora pendenti per lavori ed opere di cui alla lett.ra precedente e specificatamente quelli appaltati dalla CP\_2 alla Parte\_2 da quest'ultima sub-appaltati alla [...] Parte\_1 e) spese tecniche; f) costi aggiuntivi di cui all'allegato B; il tutto in conformità ed adempimento dell'art. 5 scrittura privata/patto parasociale del 24.03.2021;

4. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614-bis c.p.c., considerando la natura dell'obbligazione in facere per la quale è richiesta la condanna ad adempiere in capo alla convenuta, stabilire, a titolo di misura coercitiva (e non indennizzatoria), il pagamento dell'importo di € 10.000,00 al giorno (o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia), che la Controparte\_2 [...] dovrà corrispondere alla Parte\_1 a decorrere dal trentesimo giorno successivo al deposito della sentenza, fino alla data dell'adempimento (delibera di aumento di capitale sociale mediante assemblea straordinaria dei soci della Parte\_2) e comunque in misura non eccedente l'ammontare della perdita subita (costi di realizzazione sostenuti) e del mancato guadagno (utili non percepiti), secondo quanto meglio descritto al successivo punto 5;

5. in via subordinata e graduata, nella denegata circostanza in cui l'Adito Tribunale non dovesse ritenere accoglibili le domande di cui ai precedenti punti 3) e 4), accertare e dichiarare comunque che, a causa del mancato adempimento della convenuta alle proprie obbligazioni, la Parte\_1 ha subito i danni in narrativa e per l'effetto condannare la Controparte\_2 [...] , a mente di quanto previsto dall'art. 1223 e segg. c.c., al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 1.914.000,00, oltre interessi annui 3% (cfr. art. 3 e 6 accordo del 24.03.2021) a titolo di risarcimento del danno emergente (come in parte motiva ampiamente specificato e documentato), oltre ad una somma pari ad € 5.000.000,00 per gli utili che la Controparte\_3 avrebbe percepito dalla Parte\_2 per l'intera durata della vita sociale e dell'impianto (31.12.2070), o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione sull'importo complessivamente risultante, rimettendo la causa in istruttoria ai fini dell'occorrente accertamento peritale, a mezzo apposita C.T.U., onde procedere alla definitiva quantificazione;

NEL MERITO AVVERSO LE RICHIESTE IN COMPARSA

6. respingere la domanda riconvenzionale avanzata dalla Controparte\_2 iccome infondata in punto di fatto e di diritto, per tutto quanto esposto in parte motiva e qui sinteticamente compendiato: a) i lavori sono stati anzitempo verificati e successivamente accettati dalla convenuta come risultante dal C.R.E. (sottoscritto dal D.L. Ing. Parte\_3 in data 7.12.2023, ivi inclusi il posizionamento dei punti di presa e rilascio, la funzionalità idraulica opere edili, il rendimento delle turbine, e allestimenti elettrici;

b) parte avversa è stata resa edotta tempestivamente dei maggiori costi (che comunque non risultano contestati), resisi necessari per la realizzazione dell'impianto idroelettrico, e comunque già previsti dalle parti in seno stesso accordo parasociale del 24.03.2021 (art. 4/ultimo comma, art. 6/comma 1), sin dall'inizio dei lavori e per tutta la durata della commessa, né sono stati mai oggetto di confutazione dal Direttore dei Lavori fino all'accettazione dell'opere e sottoscrizione del C.R.E.;

7. il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio e sentenza clausolata.

Per il convenuto

*Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:*

*in via principale e preliminare, in rito, declinare la propria competenza, in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 9 dell'accordo parasociale/scrittura privata 24.03.2021 appartiene al Collegio arbitrale cui i contraenti odierni contendenti hanno demandato la risoluzione di ogni controversia, mediante arbitrato rituale e, per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda;*

*in via subordinata:*

*nel merito: rigettare la domanda, sia principale che subordinata, siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 cod.civ. dalla deducente convenuta-attrice in riconvenzione;*

*in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il grave inadempimento di **Parte\_1** e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto inter partes 24.03.21, per colpa e responsabilità di [...]*

**Parte\_1**

*per l'effetto condannare **Parte\_1** al risarcimento dei danni inferti a [...] **Controparte\_1** da quantificarsi, ex art. 1223 cod.civ., mediante la somma del danno emergente (quantum mihi abest) per (€ 325.184,00 + 165.000,00 = € 490.184,00, oltre IVA) con il lucro cessante (quantum lucrare potui), da quantificarsi in € 3.729.379,25, pari alla perdita complessiva di utile al lordo delle imposte, come calcolata nel prospetto di valutazione del lucro cessante di cui al paragrafo B.18.5.3 della memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. 26.09.24, al netto, per compensazione, del valore effettivo delle sole opere utilmente realizzate senza vizi ed imperfezioni dalla Società attrice, stimabile, al massimo, in non più di € 650.000,00, corrispondente al plafond contrattuale dei costi di costruzione, tenuto conto dei costi di costruzione anticipati, in ultimo, da [...]*

**Controparte\_1**

*er la chiusura del cantiere, come quantificati in narrativa sub paragrafo 2.3), onde l'indennizzo complessivo di € 3.569.563,25, salvo il maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia.*

*Con vittoria di spese e compenso professionale del procedimento, ex art. 91 c.p.c..*

\* \* \*

## MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO

I. - Con atto di citazione ritualmente notificato la **Parte\_1** di seguito, per brevità, anche solo la **Pt\_1** ) agiva in giudizio contro l'odierna convenuta al fine di conseguire, previo accertamento dell'inadempimento di controparte a quanto pattuito nella scrittura privata/accordo parasociale del 24/03/2021 con specifico riferimento all'art. 5, l'adempimento in forma specifica, dell'obbligazione avente ad oggetto il trasferimento alla **Parte\_2** mediante conferimento in aumento del capitale sociale, dell'impianto idroelettrico sito in Palena (CH) loc. Torre (in atti compiutamente identificato). In via subordinata agiva per ottenere il risarcimento del danno derivante, sempre, dal già menzionato inadempimento.

II. - Costituitasi in giudizio la **Controparte\_1** di seguito, per brevità, anche solo la **CP\_2** ) eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione arbitrale, avendo le parti demandato pattizialmente alla giustizia arbitrale rituale, ex art. 808 e ss. c.p.c., la cognizione e risoluzione di qualsiasi controversia insorgesse *inter partes* “nell'interpretazione ed esecuzione del presente accordo” (v. art. 9 dell'accordo parasociale/scrittura privata 24.03.21 – doc. 14 prodotto dall'attrice).

Quanto al merito della vicenda, deduceva l'infondatezza della domanda di inadempimento contrattuale, con conseguente rigetto della stessa oltre che delle consequenziali domande di esecuzione in forma specifica e di risarcimento del danno.

III. - Fissata la prima udienza, all'esito della stessa il GI, ritenuta la necessità di investire il Collegio dell'eccezione preliminare, in quanto idonea a definire il giudizio, rinviava all'udienza del 22/05/2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.

La causa veniva successivamente rinviata fino all'assegnazione al nuovo giudice istruttore, il quale fissava udienza ex art. 281 sexies cpc in data 5/5/26, svoltesi nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, all'esito della quale le parti rassegnavano le proprie conclusioni come in precedenza riportate.

\* \* \*

IV.1 - Ritiene il Collegio che l'eccezione di arbitrato sia fondata alla stregua delle seguenti considerazioni.

Preliminarmente si osserva che trattasi di eccezione tempestivamente dedotta; invero l'eccezione di compromesso, in virtù di clausola per arbitrato rituale, ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza nella comparsa di risposta e nel termine fissato dal codice di rito, cosa che effettivamente è avvenuta nel caso di specie.

IV.2 - Passando al "merito" dell'eccezione, si osserva che il contratto il cui adempimento è oggetto della domanda di parte attrice, sottoscritto in data del 24/3/2021 e ritualmente prodotto in atti (v. in particolare all. 13 comparsa convenuto), al cui interno è prevista la clausola di arbitrato, vincola pacificamente le parti del presente giudizio, essendo stata da esse sottoscritta; né più in generale, sul punto, vi è contestazione alcuna.

Tale scrittura non può tuttavia, come afferma parte attrice, ricondursi nell'alveo delle cd condizioni generali di contratto ex art. 1341 cc; né analogamente, non sembra potersi ricondurre all'istituto di cui all'art. 1342 cc (cd. contratto concluso mediante moduli o formulari).

Sotto tale profilo, con riferimento all'ipotesi sub art. 1342 cc, appare evidente, già dal mero esame del documento prodotto, che il contratto sottoscritto non sia un modulo prestampato o comunque un formulario su cui una delle parti ha apposto la firma.

Analogo discorso, deve poi replicarsi anche in relazione all'ipotesi sub art. 1341 cc, articolo recante la seguente rubrica: condizioni generali di contratto.

Tale tipologia contrattuale, come anche quella di cui all'art. 1342 cc, trova il suo principale campo applicativo, di fatto (non essendo in realtà prevista una limitazione di legge), nei rapporti cd. *business to consumer*. Non è casuale che nella stessa relazione al codice, si faccia riferimento, proprio relativamente a tale articolo (quale scintilla della stessa disciplina della peculiare tipologia contrattuale, prima assente nelle precedenti codificazioni), alla *grande importanza assunta dai c.d. contratti per adesione*, ossia ai contratti predisposti in via unilaterale da un contraente in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una serie indefinita di rapporti, tipici appunto dei rapporti B2C.

Invero, trattasi di tipologia contrattuale che nasce dall'esigenza (dell'impresa) di regolare (con il consumatore) uniformemente una serie indefinita di rapporti, così consentendo la predeterminazione e la standardizzazione di una pluralità indefinita di rapporti contrattuali, in modo che ogni fornitura di beni o servizi sia regolata allo stesso modo, consentendo inoltre, allo stesso tempo, la velocizzazione della fase precontrattuale, omettendosi, di fatto la negoziazione del contenuto con ogni singola controparte.

Conseguentemente, si ritiene che ai fini dell'applicazione della predetta disciplina, sia necessaria la riconducibilità del contratto nella categoria "per adesione". Qualifica che sussiste quando, anche alla

stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema (Cass. n. 7605/2015; Cass. n. 11757/2006; Cass. n. 15385/2000; Cass. n. 8881/2000; Cass. n. 6644/1999; Cass. n. 3091/1988).

Ancora più dettagliatamente altri arresti giurisprudenziali sottolineano che possono qualificarsi come contratti *per adhaesionem* soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se cioè predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove cioè predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa del tutto legittimamente richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né a maggior ragione quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti (Cass. n. 4531/2023; Cass. n. 20461/2020 ; Cass. n. 9738/2020; Cass. n. 6753/2018; n. 2208/2002; n. 2294/2001). Ancora, le previsioni degli artt. 1341 e 1342 non si applicano ai contratti conclusi tra parti aventi il medesimo potere negoziale (Cass. n. 6886/1987), né ai contratti in cui entrambe le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, abbiano liberamente deciso di riferirsi ad uno schema negoziale predisposto o normalmente usato da un terzo, ritenendolo adeguata composizione dei rispettivi interessi (Cass. n. 136/1987) ovvero abbiano provveduto alla stipulazione del contratto attraverso regolari trattative (Cass. n. 11757/2006; Cass. n. 15385/2000; Cass. n. 4847/1986).

IV.3 - Orbene, quanto al caso di specie, si osserva innanzitutto che trattasi di contratti cd. B2B, nel quale si contrappongono due imprese, o meglio due società commerciali (spa e srl). Trattasi di considerazione non dirimente, posto che a differenza di quanto accade per la disciplina consumeristica, non rilevano *ex lege*, ai fini dell'applicazione della normativa in esame, le qualità delle parti. Certo è che, la sussistenza di un rapporto tra imprese, costituisce primo indice dell'impossibilità di ricondurre il contratto concluso a quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tipiche, come si è visto, dei rapporti B2C.

Sotto tale profilo, si aggiunga inoltre che l'oggetto stesso del contratto, ovvero il trasferimento alla **Parte\_2** mediante conferimento in aumento del capitale sociale, di un impianto idroelettrico, appare in ogni caso riconducibile ad una singola, ed assai specifica, vicenda negoziale, non risultando, quantomeno secondo massime d'esperienza note al Tribunale, la compravendita di impianti idroelettrici tra i tipici contratti di massa.

A tutto ciò si aggiunga infine, l'assenza di prova circa l'assenza di contrattazione, essendo in ogni caso, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, maggiormente verosimile accedere all'ipotesi contraria, ovvero l'esser il contratto frutto della contrattazione tra le parti.

IV.4 – In conclusione, deve affermarsi che dalla non riconducibilità della scrittura privata alle tipologie contrattuali di cui agli artt. 1341 e 1342 cc deriva la necessità di escludere l'applicazione della disciplina ivi prevista, ed in particolare della cd. doppia sottoscrizione per le clausole elencate al comma 2, applicabile, appunto, solo relativamente alle tipologie contrattuali di cui ai predetti articoli.

Né tale conclusione appare contraddetta dalla presenza di un richiamo, all'interno della già menzionata scrittura, agli artt. 1341 e 1342 cc., sol considerandosi che la qualificazione giuridica è rimessa all'AG.

Da ultimo, appare necessario osservare che pacificamente trattasi di contratto cd. business to business, sol considerando la natura delle parti sottoscriventi (società aventi scopo di lucro), nonché l'oggetto stesso della scrittura. Tali considerazioni consentono di escludere senza alcun dubbio qualsivoglia applicazione del codice del consumo, e della relativa disciplina.

Dall'esclusione della riconducibilità del contratto sottoscritto alla disciplina di cui agli artt. 1341/1342 cc deriva la piena validità, pur in mancanza di doppia sottoscrizione, non necessaria per le ragioni esposte in precedenza, della clausola compromissoria ivi prevista all'art. 9.

V.1 - La piena operatività di tale clausola, ne impone allora il vaglio. Sotto tale aspetto, si osserva che il tenore letterale della clausola appare chiaro, ivi discorrendosi di attribuzione ad un collegio arbitrale di *qualsiasi controversia dovesse insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente accordo*.

Che la presente controversia, abbia ad oggetto proprio l'interpretazione/esecuzione dell'accordo sottoscritto in data 24 marzo 2021 appare evidente, sol considerandosi il *petitum* e *causa petendi* attoreo in precedenza esposto.

V.2 - L'eccezione proposta da parte convenuta deve quindi esser accolta, dovendosi declinare la competenza del presente Tribunale in favore di un collegio arbitrale nominato secondo i criteri di cui all'art. 9.

VI - Parte convenuta ha, a sua volta, formulato domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento della risoluzione per inadempimento di *Parte\_1* al contratto sottoscritto in data 24/3/21 e conseguenziale domanda di risarcimento dei danni. Anche tale domanda, appare con tutta evidenza, pacificamente riconducibile al novero delle controversie indicate dall'art. 9 del contratto, alla stregua delle medesime ragioni osservate, per parte attrice, nei paragrafi IV.2 ss e VI.1 ss.

Dall'esame delle conclusioni di parte convenuta, non risulta tuttavia la subordinazione dell'esame della predetta domanda (riconvenzionale) al rigetto dell'eccezione di arbitrato; né parte attrice, a sua volta convenuta in riconvenzione, non ha tempestivamente sollevato eccezione di compromesso.

Ciononostante, anche l'esame della domanda riconvenzionale appare precluso nella presente sede, posto che secondo la Suprema Corte (v sul punto, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12684 del 30/05/2007 (Rv. 596871 – 01); espressamente ripresa, da ultimo, da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20139 del 30/07/2018 (Rv. 649957 – 01) l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, poiché la fondatezza di questa eccezione sarebbe incompatibile con l'esame della riconvenzionale.

VII.1 - Quanto alle spese, si osserva innanzitutto che deve escludersi che la relativa regolamentazione possa essere rimessa al giudizio arbitrale, pacifico essendo che "Il giudice che si dichiara incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria" (Cass. n. 23727/2015).

VII.2 - Relativamente al *quantum*, le spese seguono il principio della soccombenza. Nel caso di specie, vi è declaratoria d'incompetenza sia per la domanda di parte attrice, che per quella di parte convenuta. Tuttavia, non vi è dubbio che la riconvenzionale sia conseguenza della domanda di parte attrice, motivo per cui deve considerarsi l'attore soccombente, con condanna al pagamento delle spese, quantificate facendo riferimento ai valori minimi per controversie dal valore non determinabile di bassa complessità, per tutte le fasi salvo quella istruttoria, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come successivamente modificato, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di L'Aquila, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) **dichiara** la propria incompetenza per essere la presente controversia devoluta al collegio arbitrale previsto dall' art. 9 del contratto concluso tra le parti in data 24/03/2021;
- II) **condanna** parte attrice alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da parte reclamata nella presente fase, che liquida in euro 2.906,00 per compensi in favore della creditrice opposta, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CAP.

Così deciso nella camera di consiglio del 11 maggio 2026.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Il giudice relatore  
*Gabriele Quaranta*

Il Presidente  
*Giovanni Spagnoli*